



Tribunale di Perugia
Seconda Sezione Civile

Nr.R.G.Trib. [REDACTED]

Nr.Cron. _____

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. [REDACTED] -Presidente

dott.ssa [REDACTED] -Giudice

dott. [REDACTED] -Giudice est.

Visto il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 12 del D.Lvo n.05/03;

letti gli atti e le memorie ex art. 12 del D.L.vo 05/03;

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del [REDACTED]

Ritenuta ammissibile e' rilevante ai fini della decisione una c.t.u. che, tentata la conciliazione della lite, accerti la correttezza contabile, nonché la comprensibilità ed intelligibilità e la rappresentazione veritiera del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato per cui è causa tenuto conto delle doglianze mosse dall'attrice limitatamente alle poste afferenti (1) l'opzione di consolidamento fiscale (2) i rapporti con le società collegate, (3) i costi di sviluppo, ricerca, pubblicità e avviamento.


P.Q.M.

Conferma il decreto del Giudice relatore del [REDACTED], rigettata ogni ulteriore richiesta, nomina c.t.u. il dott. Paolo Sambuchi; fissa, per il giuramento e conferimento dell'incarico, l'udienza collegiale del [REDACTED] ore [REDACTED].

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni (anche al c.t.u.) e gli adempimenti di rito.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del [REDACTED]

Il Presidente





TRIBUNALE DI PERUGIA

Sezione 02 - C/O SECONDA SEZIONE

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: [REDACTED]

Numero di ruolo sezione: [REDACTED]

Giudice Relatore : [REDACTED]

Data prossima udienza: [REDACTED] Ore: [REDACTED]

COMUNICAZIONE DI ORDINANZA DEL GIUDICE-ISTRUTTORE/COLLEGIO

Nella causa promossa da:

Attore principale [REDACTED]

Avv. [REDACTED]

Avv. [REDACTED]

Avv. [REDACTED]

Avv. [REDACTED]

Convenuto principale [REDACTED]

Avv. [REDACTED]

OGGETTO: Altri istituti di diritto societario soggetti al d.l.vo n. 5/2003

IN ESECUZIONE DEL DISPOSTO DEGLI ARTT. 134 E 176 C.P.C.SI COMUNICA CHE IL
GIUDICE-ISTRUTTORE/COLLEGIO
NELLA CAUSA INDICATA, IN DATA [REDACTED], HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

ORDINANZA

IL GIUDICE-RELATORE/COLLEGIO : ... OMISSIS ...

NOMINA C.T.U.

SAMBUCHI DR. PAOLO

[REDACTED]

E FISSA PER IL GIURAMENTO E LA FORMULAZIONE DEI QUESITI ALLEGATI: SI
NO

L'UDIENZA DEL [REDACTED] Ore: [REDACTED] ...OMISSIS...

PERUGIA [REDACTED]

SI NOTIFICHÌ A:

C.T.U. SAMBUCHI DR. PAOLO

CANCELLIERE C1

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

VERBALE DI INIZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI

Oggi [redacted], alle ore [redacted], presso lo studio del Dr. Paolo Sambuchi, [redacted] e convocata la riunione per l'inizio delle operazioni della C.T.U. disposta nell'ambito della causa civile promossa da [redacted] nei confronti di [redacted] dinanzi al Tribunale di Perugia, seconda sezione – Ruolo generale [redacted] – Ruolo sezione [redacted]

Sono presenti:

- il CTU Paolo Sambuchi, assistito dalla Dr.ssa [redacted]
- per parte attrice, sono presenti i C.T.P.:
 - [redacted];
 - [redacted];
- per parte convenuta, sono presenti i C.T.P.:
 - [redacted];
 - [redacted];
 - [redacted];
- è inoltre presente:
 - Avv. [redacted] in sostituzione dell'Avv. [redacted] per parte convenuta;

Il CTU, anche in aderenza alle prescrizioni del Collegio, esperisce il rituale tentativo di conciliazione, che entrambe le parti non ritengono possibile.

Propone quindi che la riunione odierna abbia carattere programmatico e sia dunque finalizzata a :

- precisare e condividere i termini della CTU e l'ambito dei lavori;
- stabilire il metodo di lavoro
- definire il calendario delle attività.

Gli intervenuti concordano.

Il C.T.U. dà quindi lettura dell'ordinanza di nomina del [redacted] depositata in cancelleria in data [redacted]

"Ritenuta ammissibile e rilevante ai fini della decisione una c.t.u. che, tentata la conciliazione della lite, accerti la correttezza contabile, nonché la comprensibilità ed intelligibilità e la rappresentazione veritiera del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato per cui è causa tenuto conto delle doglianze mosse dall'attrice limitatamente alle poste afferenti 1) l'opzione di consolidamento fiscale 2) i rapporti con le società collegate, 3) i costi di sviluppo, ricerca, pubblicità avviamento."

Considerato il tenore letterale del quesito, il CTU ritiene che l'attività dovrà essere svolta esaminando distintamente i due documenti – bilancio di esercizio e consolidato –, verificando, con riferimento a ciascuno di essi:

- la correttezza contabile
- la ricorrenza o meno dei requisiti di:
 - comprensibilità;
 - intelligibilità;
 - rappresentazione veritiera

il tutto in relazione alle doglianze mosse dall'attrice.

Gli intervenuti concordano con la suddetta impostazione.

Quanto al metodo, il C.T.U. ritiene che, anche in considerazione della rilevanza della controversia e della complessità della materia, sia preferibile adottare un approccio progressivo e, per quanto possibile, collegiale, che consenta cioè di analizzare i singoli quesiti nell'ambito di riunioni specifiche per favorire il confronto tra le parti ed il progressivo convincimento del C.T.U., fino alla formazione da parte del C.T.U. di uno schema di C.T. che sarà presentata ai C.T.P. per ottenere le osservazioni di questi e quindi procedere, anche sulla base di queste ultime, alla predisposizione della relazione che formerà oggetto di deposito.

Inoltre, data la complessità della materia e tenuto conto dell'ampiezza dei termini rispetto alla prossima udienza – tale da non determinare ritardi al processo –, si ritiene opportuno richiedere sin d'ora una proroga dei termini di ulteriori trenta giorni, in modo da concludere le operazioni entro il [REDACTED]

Gli intervenuti concordano.

Tenuto conto di quanto sopra, in ordine al calendario dei lavori, si ritiene di poter programmare sin d'ora le date di tre riunioni, dedicate, nell'ordine, alla disamina del bilancio di esercizio, alla disamina del consolidato ed alla presentazione ed alla discussione delle conclusioni del CTU.

Si stabilisce inoltre di fissare un ulteriore data da utilizzare nel caso in cui durante lo svolgimento dei lavori emerga l'esigenza o la necessità di ulteriore confronto.

Ciò posto, viene concordato il seguente calendario dei lavori:

- [REDACTED] riunione per disamina bilancio di esercizio;
- [REDACTED] riunione per disamina bilancio consolidato;
- [REDACTED] riunione per presentazione e discussione conclusioni schematiche del CTU;
- [REDACTED] da utilizzare in caso di necessità e, eventualmente da

VERBALE DELLE OPERAZIONI PERITALI DEL [REDACTED]

Oggi [REDACTED] alle ore [REDACTED] presso lo studio del Dr. Paolo Sambuchi, in [REDACTED] è convocata la riunione per la prosecuzione delle operazioni della C.T.U. disposta nell'ambito della causa civile promossa [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] dinanzi al Tribunale di Perugia, seconda sezione – Ruolo generale N. [REDACTED] – Ruolo sezione N. [REDACTED]

Sono presenti:

- il CTU Paolo Sambuchi, assistito dalla [REDACTED]
- per parte attrice, sono presenti i C.T.P.:
 - [REDACTED]
- per parte convenuta, sono presenti i C.T.P.:
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
- è inoltre presente:
 - [REDACTED] in sostituzione dell'[REDACTED] per parte convenuta;

Come da programma dei lavori concordato nella riunione di avvio delle operazioni peritali del [REDACTED], l'incontro odierno ha per oggetto l'esame delle contestazioni di parte attrice sul bilancio di esercizio, che interessano due distinti aspetti e precisamente:

- informativa sul consolidato fiscale;
- informativa sui rapporti intrattenuti con società controllate e collegate.

La trattazione dei due argomenti viene supportata mediante altrettanti schemi di sintesi predisposti dal CTU che intendono riepilogare gli argomenti di parte attrice e di parte convenuta per ciascuno dei due aspetti che formano oggetto di contestazione riguardo il bilancio d'esercizio, che vengono consegnati a tutti gli intervenuti.

I prospetti di sintesi sono stati illustrati ai CT di parte che hanno formulato osservazioni e considerazioni aggiuntive.

Tutti gli intervenuti concordano sul fatto che, in entrambi i casi, le contestazioni afferenti il bilancio d'esercizio non riguardino gli aspetti contabili né il rispetto del requisito di veridicità, ma interessino piuttosto i presupposti di chiarezza e

correttezza dell'informazione resa attraverso il bilancio.

La trattazione svolta è ritenuta esauriente da tutti gli intervenuti, che concordano quindi di dedicare la prossima riunione all'esame del bilancio consolidato, salvo eventuali ulteriori approfondimenti che si ritenessero opportuni. A tale scopo, anche tenuto conto delle disponibilità di tempo, a parziale modifica del calendario dei lavori concordato nella precedente riunione, stabiliscono di fissare il nuovo incontro per il giorno [redacted] p.v., ore [redacted], sempre presso lo studio del CTU

Chiuso alle ore 18:03

- Dr. [redacted] ... [redacted]
- Avv. [redacted] ... [redacted]
- Dr.ssa [redacted] ... [redacted]
- Dr. [redacted] ... [redacted]

VERBALE DELLE OPERAZIONI PERITALI DEL [REDACTED]

Oggi [REDACTED] alle ore [REDACTED] presso lo studio del Dr. Paolo Sambuchi, in [REDACTED] è convocata la riunione per la prosecuzione delle operazioni della C.T.U. disposta nell'ambito della causa civile promossa da [REDACTED] S.r.l. nei confronti di [REDACTED] dinanzi al Tribunale di Perugia, seconda sezione – Ruolo generale N. [REDACTED] – Ruolo sezione N. [REDACTED]

Sono presenti:

- il CTU Paolo Sambuchi;
- per parte attrice, sono presenti i C.T.P.:
 - [REDACTED]
- per parte convenuta, sono presenti i C.T.P.:
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED] in sostituzione del [REDACTED] giusta delega agli atti;
- è inoltre presente:
 - [REDACTED] in sostituzione dell' [REDACTED] per parte convenuta;

Come da programma dei lavori concordato, l'incontro odierno ha per oggetto l'esame delle contestazioni di parte attrice sul bilancio consolidato, che interessano due voci delle immobilizzazioni immateriali, e precisamente:

- costi di ricerca sviluppo e pubblicità;
- avviamento.

Come nella precedente riunione, la trattazione viene supportata mediante uno schema di sintesi predisposto dal CTU per riepilogare gli argomenti di parte attrice e di parte convenuta, che viene consegnato a tutti gli intervenuti.

Il prospetto di sintesi è stato illustrato ai CT di parte, che si sono limitati a formulare precisazioni senza tuttavia evidenziare argomenti aggiuntivi rispetto a quelli già contenuti nei rispetti atti di causa.

La trattazione svolta è ritenuta esauriente da tutti gli intervenuti, che concordano quindi di dedicare la prossima riunione alla presentazione ed alla discussione delle conclusioni raggiunte dal CTU. A tale scopo, anche tenuto conto delle disponibilità di tempo, a parziale modifica del calendario dei lavori concordato nella precedente riunione, stabiliscono di fissare il nuovo incontro per il giorno [REDACTED] p.v., [REDACTED]

VERBALE DELLE OPERAZIONI PERITALI DEL [REDACTED]

Oggi [REDACTED], alle ore [REDACTED] presso lo studio del Dr. Paolo Sambuchi, [REDACTED] Città di Castello, via Luca della Robbia, 33 è convocata la riunione per la prosecuzione delle operazioni della C.T.U. disposta nell'ambito della causa civile promossa da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] dinanzi al Tribunale di Perugia, seconda sezione – Ruolo generale N. [REDACTED] – Ruolo sezione N. [REDACTED]

Sono presenti:

- il CTU Paolo Sambuchi;
- per parte attrice, sono presenti i C.T.P.:
 - [REDACTED];
 - [REDACTED];
- per parte convenuta, sono presenti i C.T.P.:
 - [REDACTED];
 - [REDACTED];
 - [REDACTED];
- è inoltre presente:
 - [REDACTED] in sostituzione del [REDACTED] per parte convenuta;

Come da programma dei lavori concordato, l'incontro odierno ha per oggetto l'esposizione delle conclusioni raggiunte dal CTU ed il confronto sulle stesse, al fine di consentire ai CT di parte di formulare osservazioni e critiche.

Il CTU procede esponendo anzitutto alcune considerazioni preliminari attinenti la precisazione dell'ambito della consulenza tecnica e gli aspetti di portata generale. Rappresenta quindi, una dopo l'altra, le conclusioni sinora raggiunte per ciascuno dei quattro punti nei quali si articola la CT. A conclusione della trattazione di ciascun punto i CT di parte rappresentano le rispettive considerazioni su quanto verbalmente comunicato. Il CTU prende atto di queste e annuncia che a breve provvederà al deposito della relazione, che sarà anche trasmessa in copia ai CT di parte. Infine ringrazia gli intervenuti per la collaborazione prestata, che ha agevolato non poco lo svolgimento dei lavori.

Chiuso alle ore 17:30

- [REDACTED] [REDACTED].....;

PAOLO SAMBUCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

TRIBUNALE DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile

Causa Civile R.G.N. [REDACTED]

[REDACTED]
/ [REDACTED]

Consulenza tecnica d'ufficio

Relazione

Indice

1. Oggetto	5
2. Svolgimento dei lavori ed esposizione dei risultati	5
3. Considerazioni preliminari	6
3.1. Precisazioni sull'ambito della CTU	6
3.2. I principi contabili nazionali	6
3.3. Il concetto di significatività e rilevanza	8
4. Bilancio d'esercizio	8
4.1. Opzione per il consolidato fiscale	8
4.1.1. Brevi cenni sul consolidato fiscale nazionale	8
4.1.2. Informativa prescritta dalla legge e dai principi contabili	9
4.1.3. Informativa contenuta nel bilancio di esercizio e nella relazione sulla gestione	10
4.1.4. Informativa resa in assemblea	10
4.1.5. Tesi di parte	10
4.1.6. Parere del CTU	13
4.2. Rapporti con società controllate e collegate	15
4.2.1. Informativa prescritta dalla legge e dai principi contabili	15
4.2.2. Informativa contenuta nel bilancio di esercizio e nella relazione sulla gestione	17
4.2.3. Informativa resa assemblea	18
4.2.4. Tesi di parte	18
4.2.5. Parere del CTU	19
5. Bilancio consolidato	22
5.1. La disciplina del bilancio consolidato	22
5.2. Costi di sviluppo, ricerca e pubblicità	22
5.2.1. Informativa prescritta dalla legge e dai principi contabili	22
5.2.2. Informativa contenuta nel bilancio consolidato e nella relazione sulla gestione	23
5.2.3. Informativa resa in assemblea	23
5.2.4. Tesi di parte	23
5.2.5. Parere del CTU	24
5.3. Avviamento	25
5.3.1. Informativa prescritta dalla legge e dai principi contabili	25
5.3.2. Informativa contenuta nel bilancio consolidato e nella relazione sulla gestione	26
5.3.3. Informativa resa in assemblea	27
5.3.4. Tesi di parte	27
5.3.5. Parere del CTU	28
6. Conclusioni	32

Allegati

Documenti

- doc. 1: Provvedimento del Tribunale di Perugia del [REDACTED]
 - doc. 2: Verbale di inizio delle operazioni peritali [REDACTED]
 - doc. 3: Verbale delle operazioni peritali del [REDACTED]
 - doc. 4: Verbale delle operazioni peritali del [REDACTED]
 - doc. 5: Verbale delle operazioni peritali del [REDACTED]
 - doc. 6: Bilancio d'esercizio al [REDACTED]
 - doc. 7: Relazione sulla gestione al bilancio chiuso al [REDACTED]
 - doc. 8: Relazione del Collegio sindacale al bilancio chiuso al [REDACTED]
 - doc. 9: Relazione della Società di revisione
 - doc. 10: Bilancio consolidato al [REDACTED]
 - doc. 11: Relazione sulla gestione al bilancio consolidato al [REDACTED]
 - doc. 12: Relazione del Collegio sindacale al bilancio consolidato al [REDACTED]
 - doc. 13: Relazione della Società di revisione
 - doc. 14: Verbale di assemblea ordinaria degli azionisti del [REDACTED]
 - doc. 15: Principio contabile OIC 11 – Bilancio d'esercizio – Finalità e postulati
 - doc. 16: Documento interpretativo n. 2 – Principio contabile OIC 25 – Contabilizzazione del consolidato e della trasparenza fiscale
 - doc. 17: Regolamento CONSOB Operazioni con parti correlate del 12/03/2010, n. 17221
 - doc. 18: Principio contabile OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi
 - doc. 19: Principio contabile OIC 17 – Il bilancio consolidato
 - doc. 20: Principio contabile OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali
-

Tabelle

- tabella1: Incidenza delle voci di bilancio in contestazione
-

1. Oggetto

L'oggetto della consulenza tecnica è precisato e delimitato dal quesito di cui al provvedimento del Tribunale di Perugia del [REDACTED] (doc. 1), del seguente letterale tenore:

“... accerti (il CTU n.d.r.) la correttezza contabile, nonché la comprensibilità ed intelligibilità e la rappresentazione veritiera del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato per cui è causa tenuto conto delle doglianze mosse dall'attrice limitatamente alle poste afferenti.

1. l'opzione di consolidamento fiscale;
2. i rapporti con le società collegate;
3. i costi di sviluppo, ricerca, pubblicità e avviamento.”

2. Svolgimento dei lavori ed esposizione dei risultati

Lo svolgimento della CTU è stato impostato in modo da favorire il confronto. In tale ottica, d'intesa con i CT di parte, i lavori sono stati cadenzati da quattro riunioni. La prima, tenutasi per l'avvio delle operazioni, ha avuto carattere programmatico. Sono seguiti altri due incontri dedicati rispettivamente al bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato ed un'ultima sessione per la presentazione e la discussione delle conclusioni raggiunte.

Per lo svolgimento delle singole riunioni si rimanda ai relativi verbali, allegati in copia (docc. 2 – 5).

L'esposizione dei risultati è affidata a questa relazione. Il documento è articolato in paragrafi, quattro dei quali sono specificamente dedicati alle voci in contestazione e sono suddivisi in due parti: una di carattere descrittivo, l'altra riservata all'analisi.

La parte descrittiva:

- illustra il contesto normativo e di prassi di riferimento;
- precisa il contenuto dell'informativa resa in ordine alle voci contestate;
- delinea le tesi di parte contrapposte in giudizio.

Intende assolvere lo scopo pratico di organizzare le informazioni altrimenti disperse nella documentazione (voluminosa) agli atti, raccogliendole per argomento. Per le stesse ragioni sono stati anche allegati i fascicoli del bilancio di esercizio (docc. 6 – 9) e del bilancio consolidato (docc. 10 – 13), nonché il verbale di assemblea del [REDACTED] (doc. 14) tutti nella versione pubblicata nel Registro imprese, in modo da omologare i riferimenti, evitando possibili incertezze derivanti dall'utilizzo di documenti di uguale contenuto ma di diversa impaginazione –

come a volte si riscontra negli atti di causa –.

La parte descrittiva non pretende in alcun modo di assolvere una funzione sostitutiva rispetto ai documenti originali, tantomeno per quanto attiene gli aspetti più delicati – tesi di parte –, per i quali si fa sistematico riferimento agli atti di causa interessati.

La parte analitica espone e motiva le conclusioni raggiunte.

3. Considerazioni preliminari

3.1. Precisazione sull'ambito della CTU

La precisa formulazione del quesito circoscrive l'ambito della CTU all'accertamento della sussistenza dei requisiti fondamentali di verità, chiarezza e correttezza del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, con riferimento alle sole voci espressamente indicate.

Da ciò consegue anzitutto che alcuni dei numerosi e qualificati argomenti sui quali parte attrice e convenuta basano le rispettive tesi si pongono al di fuori di tale ambito e quindi non formeranno oggetto di analisi.

In particolare, non saranno analizzati:

- i rapporti tra bilancio d'esercizio, da un lato, e relazione sulla gestione e bilancio consolidato, dall'altro, ed i riflessi degli eventuali vizi di tali due ultimi documenti – distinti dal bilancio di esercizio per finalità, natura e procedimento di formazione – sull'impugnativa del bilancio di esercizio;
- la valenza dell'informativa specifica eventualmente resa in sede di assemblea sulle voci oggetto di contestazione;

La trattazione dei suddetti argomenti è quindi limitata ad un semplice richiamo d'informativa nella parte descrittiva di ciascun paragrafo, ove ritenuto significativo.

3.2. I principi contabili nazionali

Gli atti di causa pongono in risalto, da più parti ed in vari termini, il tema della "valenza" dei principi contabili, che dunque assume portata generale e perciò merita alcune considerazioni preliminari.

Come noto, i principi contabili nazionali costituiscono un sistema coordinato di norme tecniche che definisce lo standard di riferimento dei comportamenti contabili e del contenuto dell'informativa di bilancio.

Sul piano pratico–applicativo, i principi contabili interagiscono con le norme di legge in tema di bilancio, assolvendo, rispetto a queste, una funzione strumentale, di supporto nel conseguimento delle finalità informative assegnate al bilancio. Tale interazione determina effetti di portata diversa a seconda del contesto in cui si esplica.

L'effetto tipico si produce in tema di valutazioni (art. 2426 C.c.), nel cui ambito i principi contabili forniscono i riferimenti metodologici ausiliari nell'applicazione pratica delle norme (metodo di valutazione funzionale al rispetto del criterio).

In altri casi, invece, l'interazione determina effetti di portata apparentemente più ampia. Si tratta delle ipotesi previste dall'art. 2423, III e IV comma, nelle quali i principi contabili – al pari di altri riferimenti – possono, rispettivamente, indicare la necessità e precisare il contenuto di informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste da specifiche disposizioni di legge, ovvero addirittura sostitutive di quelle prescritte dagli artt. 2423 bis e seguenti C.c.. Vengono così a determinarsi situazioni nelle quali la regola posta dal principio contabile sembra prevalere sul precetto legislativo.

Tale effetto, tuttavia, è riflesso dei rapporti gerarchici esistenti tra le norme di legge in tema di bilancio, caratterizzati dal sovraordinamento della "clausola generale" di cui all'art. 2423, II comma, C.c., rispetto ad ogni altra disposizione. Esso non vale in nessun caso a porre in discussione la natura dei principi contabili, che non è quella propria delle leggi, né, tantomeno, ad alterare i rapporti gerarchici tra le fonti di diritto, all'interno del cui sistema i principi contabili occupano tutt'al più la posizione che compete alle consuetudini.

Il tema dei rapporti gerarchici assume rilevanza anche sul fronte interno. Come per le norme di legge in tema di bilancio, anche nel sistema dei principi contabili è infatti riconoscibile l'anteposizione dei principi contabili "generali" o "postulati del bilancio" – espressi nel Principio Contabile OIC n. 11 – Bilancio d'esercizio – Finalità e postulati (doc. 15) –, rispetto a tutti gli altri, definiti "principi contabili applicati" ed espressi in documenti separati.

La conclusione – riflesso della trasposizione dei rapporti gerarchici esistenti tra le leggi – è pacifica perché è espressamente enunciata dallo stesso principio contabile N. 11 (cfr. doc. 15, pag. 9) ed è chiaramente ribadita dai principi contabili applicati, che, nella parte iniziale, recano sempre un esplicito richiamo d'informativa ai postulati.

Infine, la "valenza" attribuibile ai principi contabili dipende anche, in qualche misura, dal contenuto del principio stesso.

Ogni principio contiene infatti prescrizioni che interessano, sostanzialmente, due distinti ambiti. Il primo, più specifico, di carattere strettamente contabile, attiene sia la definizione dei metodi di valutazione e dei diversi presupposti per la loro applicazione, sia i criteri di tenuta della contabilità funzionali a garantire la corretta applicazione del metodo e la corretta iscrizione in bilancio della voce. Il secondo ambito è costituito dalla definizione del contenuto tipico dell'informativa da inserire nei documenti descrittivi, che costituiscono – nota integrativa – o che accompagnano – relazione sulla gestione – il bilancio d'esercizio.

È di tutta evidenza che il primo ambito è quello caratteristico ed individua il contesto nel quale i principi contabili esplicano la loro massima valenza. Il secondo, sebbene di pari autorevolezza, affida al principio contabile un ruolo meno stringente ed un carattere meno vincolante. Sembrerebbe infatti logico affermare che vi sia più flessibilità in ambito descrittivo – e cioè, ad esempio, nell'illustrare in nota integrativa i presupposti per l'applicazione di un determinato metodo rispetto ad un altro alternativo – che in ambito contabile – e cioè, ad esempio, nelle modalità di applicazione del metodo utilizzato per la valorizzazione del costo delle rimanenze esistenti a fine esercizio da iscrivere nello stato patrimoniale –.

3.3. Il concetto di significatività e rilevanza

La significatività e la rilevanza costituiscono, insieme, uno dei postulati di bilancio espressi dal principio contabile OIC n. 11.

Il concetto assume valenza fondamentale nell'applicazione pratica del principio generale posto dall'art. 2423, III comma, C.c., che impone supplementi d'informativa se necessari a salvaguardare la rappresentazione veritiera e corretta.

Nella sostanza, significatività e rilevanza costituiscono la trasposizione, sul piano concreto, del requisito di necessità posto dalla legge. Ciò che preme porre in risalto al riguardo è che tale trasposizione declina il requisito in termini restrittivi, nell'intento di privilegiare la sintesi a beneficio della chiarezza, evitando l'eccessiva proliferazione di informazioni su fatti elementari che potrebbe determinarsi in ipotesi di un diverso approccio. Ogni informazione elementare, infatti, è per sua stessa natura utile.

Quanto sopra è espresso al meglio nella specifica sezione del principio contabile OIC. n. 11, che di seguito si riporta:

"Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio"

Il bilancio d'esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari. Il principio di significatività trova anche riscontro in numerose norme relative alla redazione e al contenuto del bilancio.

Il procedimento di formazione del bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla correttezza economica, alla ragionevolezza, cioè al risultato attendibile che viene ottenuto dall'applicazione oculata ed onesta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio d'esercizio.

Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari."

4. Bilancio d'esercizio

4.1. Opzione per il consolidato fiscale

4.1.1. Brevi cenni sul consolidato fiscale nazionale

Il consolidato fiscale nazionale è istituito del diritto tributario di introduzione relativamente recente. Offre alle società organizzate in forma di gruppo la possibilità di liquidare su base unitaria le imposte sui redditi (IReS), commisurandole ad un imponibile complessivo globale costituito dalla somma algebrica dei redditi e delle perdite delle singole società appartenenti al gruppo e partecipanti al consolidato.

Sul piano pratico, ogni società del gruppo che abbia aderito all'opzione procede alla liquidazione del proprio reddito imponibile o della perdita fiscale. Comunica quindi il risultato alla capogruppo che determina il reddito complessivo globale per somma algebrica degli imponibili e delle perdite fiscali, sia propri, che delle partecipate, liquida le imposte ed assolve gli adempimenti correlati

Da ciò deriva una serie di rapporti giuridici, sia di diritto tributario che di diritto privato. La controllante, infatti, non solo liquida le imposte, ma procede anche ai versamenti, maturando così crediti verso le partecipate che le hanno trasferito redditi e debiti verso quelle che le hanno trasferito perdite.

Mentre i rapporti di diritto tributario trovano disciplina compiuta nelle disposizioni del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – D.P.R. 22/12/1986 N. 917, titolo II, capo II, sezione II, artt. 117 – 129, come introdotti dall'art. 1 del D.Lgs. 12/12/2003, N. 344, con effetto dal 01/01/2004), quelli di diritto privato sono rimessi alla volontà delle parti e, nella prassi, regolati mediante specifico contratto definito, appunto, "di consolidamento". Si tratta di un negozio atipico di oggetto più o meno ampio, che ha causa nella regolamentazione delle obbligazioni, delle garanzie e degli altri rapporti di diritto privato riconducibili al consolidato fiscale.

4.1.2. Informativa prescritta dalla legge e dai principi contabili

Non è riscontrabile nell'ordinamento giuridico una norma di legge che ponga specifici obblighi di informativa di bilancio sul consolidato fiscale.

I principi contabili dedicano invece all'argomento il Documento Interpretativo OIC n. 2 del principio contabile 25 – emesso nel maggio 2006 – (doc. 16). Secondo il consueto schema, tale documento contiene prescrizioni che attengono sia il trattamento contabile – registrazione ed iscrizione in bilancio – sia il contenuto dell'informativa. Con particolare riferimento a tale ultimo aspetto, il paragrafo 1.3 illustra le informazioni da indicare nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa. Queste ultime sono sintetizzate nel seguente schema (cfr. doc. 16, pag. 48):

"SOCIETA' CONSOLIDANTE

- i) Condizioni e termini rilevanti per il contratto di consolidato fiscale (distintamente per ciascun accordo bilaterale).
- ii) Parti coinvolte nel contratto di consolidato fiscale ed eventuali variazioni intervenute (la società consolidante dovrà indicare tutte le società consolidate coinvolte).
- iii) Periodo di vigenza del contratto di consolidato fiscale.
- iv) Indicazione analitica degli effetti sul bilancio delle componenti economiche e patrimoniali derivanti *dall'adesione al consolidato fiscale*.
- v) Impegni (inclusi quelli derivanti *da un'anticipata soluzione del contratto*), rischi e garanzie *derivanti dall'adesione al consolidato*

fiscale.

- vi) *Ai fini dell'informativa relativa alla riconciliazione tra aliquota ordinaria ed effettiva prevista dal principio n. 25, evidenziazione separata dell'effetto netto derivante dall'adesione al consolidato fiscale con specifica indicazione di quelli relativi all'applicazione del nuovo pro-rata patrimoniale, alla tassazione dei dividendi (inclusi quelli derivanti dalla thin capitalization), ai trasferimenti neutrali.*
- vii) *La quota delle imposte anticipate rilevate in bilancio che si presume di recuperare solo in virtù dell'adesione al consolidato fiscale e la relativa aliquota utilizzata.*
- viii) *Indicare gli effetti (valore di bilancio, valore fiscale e fiscalità differita) derivanti da trasferimenti neutrali ex art. 123 TUIR.*

4.1.3. Informativa contenuta nel bilancio di esercizio e nella relazione sulla gestione

▪ Informazioni contenute nella nota integrativa (doc. 6):

- **Pag. 34 (informativa specifica):**

'CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE (ART. 117-129 DPR 917/86)

La società ha esercitato l'opzione per il consolidato fiscale nazionale in qualità di consolidante con le società [redacted] procedendo al calcolo dell'IRES dovuta per l'esercizio [redacted] tenendo conto degli imponibili delle società consolidate, sia delle rettifiche consentite dalle disposizioni fiscali in materia."

- **Pag. 24:**

'DEBITI

...

I debiti verso società controllate derivano da acquisto di prodotti, prestazione di servizi e assunzioni di finanziamento, tutte regolate a condizioni di mercato.

Nel saldo è inoltre compreso l'importo di circa [redacted] derivante dalla corresponsione alla controllata [redacted] della somma spettante per il beneficio fiscale derivante dalle perdite di esercizio trasferite in capo alla Società per effetto dell'istituto del consolidato fiscale al quale le società hanno aderito."

▪ Informazioni contenute nella relazione sulla gestione (doc. 7):

- **Nessuna informazione.**

4.1.4. Informativa resa in sede di assemblea

Dal verbale di assemblea non risulta che il punto abbia formato oggetto di domande o di informativa spontanea (cfr. doc. 14).

4.1.5. Tesi di parte

Parte attrice motiva la citazione sui seguenti argomenti:

- a. evidenzia anzitutto la “flessibilità” dell’istituto in termini di rapporti tra società partecipanti al consolidato. In particolare, l’ampio spazio riservato all’autonomia negoziale delle parti e la conseguente impossibilità di preconfigurare effetti automatici ed univoci, sarebbero alla base della necessità dell’informativa, da ricondurre alla regola generale dell’art. 2423, III comma C.c., pur in assenza di specifiche disposizioni di legge (cfr. atto di citazione – pag. 7);
- b. così posta la necessità di informativa, per la definizione del contenuto tipico, parte attrice richiama le prescrizioni dei principi contabili – Principio OIC 25, Documento Interpretativo 2 del maggio 2006 – e, ad adiuvandum, della dottrina – Documento della Commissione di studio per i Principi contabili del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del febbraio 2006 – evidenziando, rispetto a queste, le carenze della nota integrativa del bilancio impugnato (cfr. atto di citazione – pagg. 8 e ss.).

Nella comparsa di costituzione e risposta parte convenuta replica:

- c. facendo presente il carattere di “continuità” dell’informativa resa, il cui contenuto, sul punto, sarebbe del tutto corrispondente a quello dei bilanci dei due precedenti esercizi (2004 e 2005), non impugnati dall’attrice (cfr. comparsa di costituzione – pag. 24);
- d. evidenziando l’assenza di specifiche prescrizioni di legge circa l’obbligo ed il contenuto dell’informativa di bilancio in materia (cfr. comparsa di costituzione – pag. 25);
- e. contestando l’operatività del principio generale di cui all’art. 2423, III comma, C.c., per essere lo stesso applicabile solamente ad ipotesi specifiche lesive dei diritti fondamentali del socio (percezione di dividendo, apprezzamento dell’effettivo valore della partecipazione) (cfr. comparsa di costituzione – pag. 25);
- f. contestando il riferimento ai principi contabili (cfr. comparsa di costituzione – pag. 26):
 - in via preliminare, non avendo i medesimi principi contabili, carattere vincolante,
 - in linea generale, evidenziando l’anteposizione del principio contabile OIC 11, e soprattutto delle prioritarie esigenze di semplificazione e di sintesi, in relazione alle quali un’informazione non specificamente richiesta va inserita in bilancio solo se riferita ad una voce significativa,
 - nello specifico, affermando che le prescrizioni dettate dal principio OIC 25 – DI 2 avrebbero natura di semplici raccomandazioni;
- g. infine, afferma la sufficienza dell’informativa resa evidenziando la presenza di tutte le informazioni necessarie; quelle mancanti sarebbero infatti superflue perché irrilevanti ed argomenta nel

merito sull'irrelevanza di queste ultime, affermando che (cfr. comparsa di costituzione – pag. 28):

- l'adesione al consolidato fiscale non ha determinato recupero di imposte anticipate;
- il beneficio conseguito evitando la doppia tassazione del dividendo riscosso dalla partecipata [redacted]
 - è desumibile dalla consistenza della voce C15 del conto economico,
 - in termini quantitativi, è irrilevante rispetto alla voce di riferimento (utile) e quindi non significativo,
- il beneficio derivante dallo "sconto" della perdita trasferita dalla società controllata [redacted]
 - è desumibile dalla nota integrativa, paragrafo dedicato al commento della voce debiti verso controllate,
 - in termini quantitativi, è irrilevante rispetto alla voce di riferimento (ricavi) e quindi anch'esso non significativo.

Parte attrice replica con memoria depositata il [redacted] sostenendo:

- h. l'irrelevanza della corrispondenza del contenuto dell'informativa resa nel bilancio [redacted] – impugnato – con quella dei bilanci [redacted] – non impugnati – (cfr. memoria [redacted] – pag. 16);
- i. l'impossibilità, contrariamente a quanto affermato da parte convenuta – cfr. precedente capo g. –, di ricavare anche solo indirettamente le informazioni omesse (cfr. memoria [redacted] – pag. 17);
- j. che la tesi dell'irrelevanza degli effetti sul bilancio dell'adesione al consolidato fiscale nazionale è fondata su:
 - prospettazioni solo parziali, perché trascurano gli aspetti patrimoniali,
 - calcoli errati.

Nel corso della CTU, durante la riunione tenutasi sull'argomento, sono inoltre state svolte le seguenti ulteriori considerazioni:

I CT di parte convenuta hanno evidenziato che:

- k. sul punto in contestazione, i rappresentanti della convenuta non hanno formulato alcuna domanda in assemblea, come invece avrebbero potuto fare se avessero ritenuto l'aspetto meritevole di chiarimenti;
- l. le informazioni sui dividendi riscossi dalla controllata [redacted] sono desumibili dalla voce C15 del conto economico, se non esattamente, quantomeno in termini tali da consentire di valutare gli effetti sul bilancio dell'opzione per il consolidato fiscale con un'approssimazione dei circa 1.000,00 euro, e dunque accettabile;
- m. riguardo la valutazione della significatività di un'informazione ai

fini del suo inserimento in bilancio, la delibera Consob su parti correlate individua quale limite oltre il quale assume significato il 5% della voce di riferimento.

I CT di parte attrice hanno invece fatto presente che:

- n. gli aspetti quantitativi, nel caso di specie, non assumono rilevanza tale da consentire di superare le prescrizioni poste dai principi contabili in tema d'informativa.

4.1.6. Parere del CTU

In via preliminare, si evidenzia che non sussistono norme di legge che impongano specifica informativa di bilancio sull'opzione per il consolidato fiscale e sui relativi effetti.

Le disposizioni di cui all'art. 2423, III comma C.c. – che prescrivono supplementi d'informativa qualora *“le informazioni richieste da specifiche norme di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta”* – sono invece sicuramente applicabili, in quanto di portata generale. Si tratta, semmai, di valutare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto.

Occorre, in sostanza, che il consolidato fiscale ed i suoi effetti presentino carattere di significatività e rilevanza, secondo i canoni in precedenza rappresentati (cfr. paragrafo 3.3).

Al riguardo, parte convenuta sostiene che le voci collegate al consolidato fiscale risultano non significative perché irrilevanti sul piano quantitativo. Supporta tale conclusione con i valori di incidenza percentuale ottenuti con calcoli che parte attrice contesta nel metodo e nel risultato.

Per fornire un dato condiviso, si è provveduto a ricalcolare le incidenze di tutte le voci oggetto di contestazione per le quali le tesi contrapposte in giudizio fanno riferimento anche al concetto di significatività e rilevanza.

I risultati sono riportati nel prospetto che è stato presentato e verificato dai CT di parte e che si allega (tabella 1).

Dall'esame dei risultati emerge che l'incidenza degli elementi collegati alla voce in contestazione sulle voci e sugli aggregati contabili di riferimento oscilla da un minimo di 0,008% ad un massimo di 1,696%, con una media inferiore all'1% – esattamente 0,807% –(cfr. tabella 1).

Sul punto va anche evidenziato che, nonostante gli sforzi, durante i lavori non è emerso alcun riferimento specifico – neppure di carattere dottrinale – che affronti il tema dei rapporti tra incidenza e significatività, individuando, anche solamente in termine di ordine di grandezza, una soglia oltre la quale l'incidenza di una voce debba ritenersi tale da renderla significativa ai fini dell'iscrizione in bilancio.

L'unico riferimento di qualche attinenza è quello segnalato dai CT di parte convenuta ed è costituito dal Regolamento CONSOB Operazioni parti correlate del 12/03/2010, n. 17221 (doc. 17), che, ai fini della identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza

concluse tra parti correlate, individua i limiti del 5% e del 2,5% (cfr. doc. 17 – allegato 3, pag. 19). Il documento viene segnalato nella CTU anche per ragioni di cronaca, evidenziandone tuttavia il carattere non esattamente calzante, dovuto alla diversa materia – definizione dei processi decisionali e monitoraggio delle operazioni con parti correlate – e, soprattutto, ai diversi scopi assegnati.

I principi contabili affrontano il tema del consolidato fiscale nel Documento Interpretativo n. 2 del principio OIC 25 (di seguito D.I. 2 – OIC 25), che, secondo lo schema usuale, individua:

- le regole di valutazione e di iscrizione in bilancio – insieme al regolamento contabile strumentale –;
- il contenuto tipico dell’informativa da inserire nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa.

Quanto al primo aspetto – che non sembra formare oggetto di contestazione –, le informazioni contenute nel bilancio e negli atti di causa fanno ritenere che le prescrizioni relative alla valutazione ed all’iscrizione in bilancio delle voci in esame siano state tutte rispettate.

Il rispetto delle prescrizioni riguardanti il contenuto dell’informativa, invece, è contestato e va verificato.

Dall’esame del contenuto della nota integrativa condotto in termini comparativi rispetto alle prescrizioni del D.I. 2 – OIC 25 emerge che:

- sono espressamente indicate in nota integrativa le informazioni di cui al capo ii) (parti coinvolte nel contratto di consolidamento);
- possono essere ricavate, in termini di approssimazione accettabile, ma attraverso elaborazioni e procedimenti non immediati, alcune informazioni fondamentali di cui al capo iv) (effetti prodotti a carico del bilancio dall’adesione al consolidato fiscale nazionale);

Gli elementi disponibili non consentono invece di verificare se, come afferma parte convenuta, le informazioni di cui ai capi v) (impegni), vi) (riconciliazione tra incidenza teorica ed incidenza effettiva delle imposte), vii) (quota di imposte anticipate recuperate mediante il consolidato fiscale) e viii) (effetti dei trasferimenti neutrali ex art. 123 TUIR) risultino effettivamente non dovute.

In ogni caso, anche assumendo sussistenti le predette condizioni – e dunque giustificando il relativo difetto d’informativa –, le informazioni indicate nella nota integrativa non ricalcano le prescrizioni dei principi contabili poiché mancano quelle riguardanti le condizioni ed i termini essenziali (cfr. D.I. 2 – OIC 25 – capo i)) e la durata (cfr. D.I. 2 – OIC 25 – capo iii)) dei contratti di consolidamento.

Inoltre, nella relazione sulla gestione l’informativa sul consolidato fiscale è del tutto assente.

Sul punto parte convenuta evidenzia che le prescrizioni in narrativa hanno carattere di semplici raccomandazioni.

La conclusione è corretta ed è anche agevolmente riscontrabile. Il

D.l. 2 – OIC 25, infatti, recita testualmente: “...*Tuttavia tenuto conto dell'articolo 2423, comma 3 in tema di redazione del bilancio, dell'articolo 2391-bis e degli articoli 2497-bis e ter relativi rispettivamente ai rapporti con parti correlate e all'attività di direzione e coordinamento, si ritiene raccomandabile (salvo il caso in cui sia necessario) che la Relazione sulla gestione e la Nota integrativa includano le informazioni di seguito riportate...*”.

In buona sostanza, il principio contabile afferma che le informazioni in narrativa siano quantomeno raccomandate, potendo tuttavia risultare anche necessarie. Le situazioni che rendono necessaria l'informativa non vengono però precisate, con la conseguenza pratica che vanno ricondotte alla regola generale di significatività di cui si è già parlato.

In sintesi:

Le contestazioni mosse sul punto attengono la carenza di contenuto dell'informativa di bilancio ed interessano sia la nota integrativa che la relazione sulla gestione.

L'informativa di bilancio sul consolidato fiscale non è oggetto di alcuno specifico obbligo di legge. L'eventuale sua necessità va quindi ricondotta alla regola generale dell'art. 2423 III comma C.c. e valutata in relazione alla significatività della voce che, nel caso di specie, presenta un'incidenza estremamente ridotta.

Rispetto al paradigma indicato dai principi contabili (Documento interpretativo n. 2 – Principio contabile OIC 25) non sono emerse difformità riguardo ai criteri di valutazione ed iscrizione in bilancio delle voci interessate. Sono invece state riscontrate discrepanze di contenuto informativo, sia per la relazione sulla gestione – dove l'informativa è assente – sia per la nota integrativa – dove l'informativa, sebbene presente, non corrisponde allo schema –. Le difformità riscontrate:

- hanno carattere solamente parziale, perché riguardano solo alcuni aspetti (due su otto);
- hanno peso relativo, perché riferite a schemi solamente raccomandati ed a voci di incidenza marginale.

4.2. Rapporti con società controllate e collegate

4.2.1. Informativa prescritta dalla legge e dai principi contabili

Il tema dei rapporti con società controllate e collegate – inquadrabile nella più ampia categoria dei rapporti con parti correlate – ha formato oggetto di crescente attenzione da parte del legislatore, sia sul piano generale che, in particolare, per quanto attiene l'informazione finanziaria.

In tale ultimo ambito l'intervento più significativo è quello operato dall'art.1, c.1, D.Lgs. 31/12/2008 N. 173, che – con effetto dai bilanci relativi ad esercizi aventi inizio in data successiva al 21/11/2008 – ha modificato l'art. 2427 C.c. introducendo il n. 22 bis), dedicato,

appunto, all'informativa specifica sulle operazioni con parti correlate. Prima della citata novella, gli obblighi di informativa erano circoscritti alla sola relazione sulla gestione e disciplinati dall'art. 2428 C.c.. Quest'ultimo, all'epoca di redazione del bilancio di esercizio impugnato, vigente nel testo precedente le modifiche apportate dall'art.1, c.1, D.Lgs. 02/02/2007 – con effetto dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dopo il 12/04/07 –, del quale, per comodità, di seguito si riportano le parti che interessano:

Art. 2428, comma 1, C.c.:

“Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli *amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione*, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.”

Art. 2428, comma 2, numero 2), C.c.:

“Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

...

- 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllante imprese sottoposte al controllo di queste ultime;”

Sulla scia dell'evoluzione legislativa, anche i principi contabili hanno affrontato in modo specifico il tema dei rapporti con parti correlate, cui è dedicata l'appendice di aggiornamento del marzo 2010 del Principio Contabile OIC 12.

Prima dell'emissione della suddetta appendice, il tema dei rapporti con società controllate e collegate non aveva formato oggetto di trattazione unitaria ed organica, mancando un principio contabile applicativo specifico. Ciò, probabilmente, anche in considerazione del criterio di classificazione degli argomenti adottato per l'organizzazione degli stessi principi, che ricalca la struttura degli schemi espositivi delle voci di bilancio e quindi distribuisce la trattazione del tema tra le voci che ne sono interessate (ad esempio, debiti e crediti etc...).

Per quanto attiene l'informativa da inserire nella relazione sulla gestione, il principio contabile di riferimento è il principio OIC n. 12 – Composizione del bilancio, con particolare riferimento all'appendice 6 (informativa sull'attività di direzione e coordinamento di società) (doc. 18).

4.2.2. Informativa contenuta nel bilancio di esercizio e nella relazione sulla gestione

▪ Informazioni contenute nella nota integrativa (doc. 6):

- Pag. 35 (informativa specifica):

“RAPPORTI CON SOCIETA' DEL GRUPPO

Nel periodo la società ha effettuato operazioni commerciali con società del Gruppo a condizioni di mercato.

Gli importi sono i seguenti:

RICAVI E PROVENTI DIVERSI	
<i>Descrizione</i>	<i>migliaia di €</i>
<i>Verso controllate</i>	<i>31.066</i>
<i>Verso collegate</i>	<i>8.321</i>
Totale	39.387
PRESTAZIONI E ACQUISTI DIVERSI	
<i>Descrizione</i>	<i>migliaia di €</i>
<i>Da controllate</i>	<i>15.696</i>
Totale	15.696

- **Pag. 18:**

'IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

...

Nel corso dell'esercizio la Società ha dotato di ulteriori mezzi propri la controllata [REDACTED] per consentirle di supportare i propri programmi di sviluppo."

- **Pag. 19**

'MOVIMENTI DEI CREDITI FINANZIARI ISCRITTI TRA LE IMMOBILIZZAZIONI

...

Nell'esercizio la Società ha concesso alla controllata [REDACTED] un finanziamento di 7,5 milioni di € a condizioni di mercato."

- **Pag. 20:**

'CREDITI

...

I crediti verso società collegate e controllate derivano da operazioni di vendita di prodotti e prestazioni servizi effettuati a condizioni di mercato. L'incremento dei crediti verso controllate e collegate è dovuto al maggior volume di vendite realizzato con le stesse."

- **Pag. 24:**

'DEBITI

...

I debiti verso società controllate derivano da acquisto di prodotti, prestazione di servizi e assunzioni di finanziamento, tutte regolate a condizioni di mercato.

Nel saldo è inoltre compreso l'importo di circa 1,5 milioni di € derivante dalla corresponsione alla controllata [REDACTED] della somma spettante per il beneficio fiscale derivante dalle perdite di esercizio trasferite in capo alla Società per effetto dell'istituto del consolidato fiscale al quale le società hanno aderito."

- **Pag. 46:**

'CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE (ART. 117-129 DPR 917/86)

La società ha esercitato l'opzione per il consolidato fiscale nazionale in qualità di consolidante con le società [redacted] e [redacted] procedendo al calcolo dell'IRES dovuta per l'esercizio [redacted] tenendo conto degli imponibili delle società consolidate, sia delle rettifiche consentite dalle disposizioni fiscali in materia."

▪ **Informazioni contenute nella relazione sulla gestione (doc. 7):**

- **Pag. 3 (informativa specifica):**

"La Società intrattiene rapporti commerciali e finanziari con società partecipate che sono regolati a condizioni di mercato e illustrati nella nota integrativa."

4.2.3. Informativa resa in sede di assemblea

L'esame del verbale evidenzia chiaramente l'attenzione riservata all'argomento, che ha formato oggetto di numerose e articolate domande, poste sia dall' Avv. [redacted] – in rappresentanza del socio [redacted] (cfr. doc. 14, pagg. 8 – 11) –, che dall'Avv. [redacted] – in rappresentanza del socio [redacted] (cfr. doc. 14, pagg. 18 – 21)–.

Le risposte, solo parziali, sono riportate alle pagine 22 e 23 del verbale.

4.2.4. Tesi di parte

Parte attrice motiva la citazione sui seguenti argomenti:

- a. facendo anzitutto presente la rilevanza che la materia assume per il numero la varietà e – soprattutto – la notevole valenza economica dei rapporti con società controllate e collegate (cfr. atto di citazione – pag. 14);
- b. richiama quindi i principi contabili (OIC 12) per evidenziare il contenuto tipico dell'informativa ed il suo grado di articolazione, in termini sia oggettivi che soggettivi (cfr. atto di citazione – pag. 16), citando a supporto anche precedenti giurisprudenziali ed autorevole dottrina;

Nella comparsa di costituzione parte convenuta ribatte affermando (cfr. comparsa di costituzione – pagg. 32 – 35):

- c. che l'applicazione delle condizioni di mercato enunciata nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa, di fatto, priva di interesse l'argomento, facendo venire meno le ragioni cui può essere ricondotto l'obbligo di informativa supplementare;
- d. che l'informativa resa deve ritenersi comunque completa ed adeguatamente articolata – per soggetto e per tipologia di rapporto – poiché esattamente corrispondente alle prescrizioni di legge;
- e. che le informazioni afferenti i rapporti con società controllate e collegate avrebbero rilevante valenza industriale e che pertanto in relazione ad esse l'obbligo d'informativa va temperato con

l'esigenza di riservatezza, a salvaguardia delle informazioni di contenuto strategico;

Le memorie e le comparse conclusionali non conferiscono altri argomenti.

Nel corso della CTU, durante la riunione tenutasi sull'argomento, sono inoltre state svolte le seguenti ulteriori considerazioni:

I CT di parte convenuta hanno:

- f. rimarcato le differenze sostanziali tra l'attuale contesto normativo determinatosi per effetto delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 31/12/2008 n. 173, e quello vigente all'epoca della formazione del bilancio impugnato;
- g. evidenziato che informativa aggiuntiva sul punto è desumibile:
 - dai bilanci di esercizio delle controllate e collegate depositati unitamente al bilancio d'esercizio come disposto dall'art. 2429 C.c.,
 - dal bilancio consolidato.

I CT di parte attrice, a loro volta, hanno fatto presente che:

- h. il semplice riferimento alle "condizioni di mercato", se non ulteriormente precisato, deve considerarsi astratto e dunque non sufficiente a rimuovere l'esigenza di ulteriore specifica informativa;
- i. l'informativa contenuta nel bilancio è eccessivamente sintetica al punto da risultare criptica e va pertanto completata quantomeno attraverso informazioni che illustrino, in termini anche solamente generali, la logica di allocazione delle risorse adottata all'interno del gruppo;
- j. quanto alla possibilità di acquisire informazioni da altre fonti segnalata dai CT di parte convenuta, questa risulta del tutto irrilevante, non potendo valere a compensazione delle carenze informative del bilancio, la cui chiarezza va valutata a sé stante, prescindendo dalla possibilità di reperire altrove le informazioni mancanti.

4.2.5. Parere del CTU

Le norme di legge vigenti all'epoca di formazione del bilancio impugnato prevedevano obblighi di informativa specifica sul punto esclusivamente a carico della relazione sulla gestione.

Infatti, non essendo ancora intervenuta la novella del D. Lgs. 173/2008, l'art. 2427 C.c. non poneva, all'epoca, alcun obbligo specifico riguardo la nota integrativa. È invece da valutare, secondo i consueti canoni di rilevanza e significatività, se le informazioni non specificamente richieste fossero comunque necessarie in applicazione del principio generale affermato dall'art. 2423 III comma, C.c..

L'articolazione, la vastità e la valenza economica che caratterizzano i rapporti in narrativa sono tali da renderli indubbiamente significativi sul piano quantitativo.

Tuttavia, tanto nella relazione sulla gestione, quanto nella nota integrativa è precisato che i suddetti rapporti sono regolati a condizioni di mercato (cfr. paragrafo 4.2.2.), circostanza che attenua in misura considerevole la rilevanza dell'argomento.

L'attenzione (crescente) riservata dal legislatore alla tematica più generale dei rapporti con parti correlate – cui afferisce quella qui in discussione, con rapporto di genere a specie –, trova la propria fondamentale giustificazione nella esigenza di neutralizzare o quantomeno evidenziare – anche sul piano informativo – gli effetti delle operazioni infragruppo eventualmente concluse a condizioni diverse da quelle di mercato. È infatti possibile, ed anzi costituisce situazione naturale, che la gestione di società organizzate in gruppo sia diretta all'obiettivo di massimizzare risultati economici e valori riferiti al gruppo nel suo insieme e non alle singole società che ne fanno parte. Tale approccio comporta, a volte, che le operazioni tra parti correlate siano ispirate alla logica dei c.d. "vantaggi compensativi", e possano dunque determinare "redistribuzioni" di attività tra le diverse società al di fuori delle regole di mercato. Ciò pone in evidenza un contrasto – ancora stridente – tra gli interessi del gruppo – proprietà (con netta distinzione tra maggioranza e minoranza) e gestori, che beneficiano comunque dei vantaggi legati alla massimizzazione del profitto e del valore del gruppo – e gli interessi dei creditori sociali – i cui diritti sono invece presidiati dalla garanzia patrimoniale offerta dalla singola società –.

Un tentativo di composizione del suddetto contrasto è quello praticato con l'introduzione delle norme in tema di direzione e coordinamento, ed in particolare della responsabilità di cui all'art. 2497 C.c., della quale la novella dell'art. 2427 C.c., operata con l'introduzione del numero 22-bis per mezzo D. Lgs. 173/2008, l'art. 2427 C.c., costituisce completamento e corollario: la "misurazione", attraverso il bilancio di esercizio, degli effetti redistributivi impropri – perché determinati dalle operazioni infragruppo concluse a condizioni diverse da quelle di mercato – dà infatti concretezza operativa al suddetto istituto.

Tali aspetti, sebbene recepiti dalla legge solo successivamente, erano già stati chiaramente elaborati da giurisprudenza e dottrina all'epoca di formazione del bilancio impugnato.

Per l'insieme delle ragioni sopra esposte, si ritiene che l'enunciazione dell'applicazione delle condizioni di mercato alle operazioni con società controllate e collegate riduca la significatività e la rilevanza dell'argomento fino ad annullarla. E ciò, evidentemente, sul presupposto che l'enunciato corrisponda al fatto, aspetto, questo, non accertabile in base agli atti di causa, né oggetto del quesito assegnato.

L'obbligo di informativa specifica posto a carico della relazione sulla gestione risponde invece a diverse finalità e dunque non risente delle suddette considerazioni, risultando incondizionato e dovendo quindi essere in ogni caso assolto.

L'informativa concretamente resa sul punto, come dettagliata nei precedenti paragrafi (cfr. paragrafo 4.2.2.), può essere così sinteticamente descritta.

Le informazioni sui rapporti con parti correlate sono collocate sia nella relazione sulla gestione, che nella nota integrativa.

La relazione sulla gestione collegata al bilancio:

- enuncia l'esistenza dei suddetti rapporti, qualificandone la tipologia – in termini generici – e le condizioni cui sono regolati, affermando, a tale riguardo, l'applicazione delle condizioni di mercato;
- rimanda alla nota integrativa per i dettagli.

Nella nota integrativa la trattazione dell'argomento non è unitaria ed organizzata. Le informazioni, infatti, oltre che nello specifico paragrafo, sono distribuite nelle sezioni dedicate al commento delle singole voci ove sono iscritti gli elementi contabili (crediti, debiti, costi e ricavi) causati dai rapporti con controllate e collegate.

Il paragrafo specifico, inoltre, contiene un prospetto nel quale sono indicati – in termini estremamente sintetici e con articolazione elementare – i costi ed i ricavi originati dai rapporti in questione (cfr. paragrafo 4.2.2.)

L'informativa complessivamente inserita nei documenti componenti o collegati al bilancio non è conforme al paradigma fornito dai principi contabili per la relazione sulla gestione. L'esame comparativo rispetto alle prescrizioni del principio contabile di riferimento – OIC n. 12, ed in particolare appendice 6 – evidenzia alcuni limiti di contenuto, che riguardano principalmente:

- l'enunciazione della tipologia dei rapporti intrattenuti, che è formulata in termini generici e non qualificati;
- gli aspetti quantitativi, sintetizzati nel citato prospetto, che presenta limiti di articolazione, sia per soggetto – le controparti non sono individuate singolarmente, ma solo raggruppate in due categorie (controllate o collegate) –, sia per oggetto – di fatto limitata due sole categorie generali: ricavi e proventi diversi e prestazioni ed acquisti diversi –;

Meno rilevante, se raffrontato ai principi contabili, è il carattere disarticolato dell'informazione, che si trova distribuita nelle varie sezioni della nota integrativa. E ciò in quanto anche i principi contabili – soprattutto prima dell'emissione della citata appendice di aggiornamento del principio OIC 12 del marzo 2010 – adottano tale approccio per le ragioni sopra meglio illustrate (cfr. paragrafo 4.2.1.).

In sintesi:

Le contestazioni mosse sul punto attengono la carenza di contenuto dell'informativa di bilancio.

Riguardano sicuramente la relazione sulla gestione, per la quale, all'epoca di formazione del documento, erano previsti obblighi d'informativa specifici ed incondizionati.

L'inserimento di informazioni sui rapporti con società controllate e collegate nella nota integrativa non era invece presidiato da alcuno specifico obbligo di legge, ma soltanto dalla regola generale di cui all'art. 2423, III comma, C.c.. La sussistenza delle condizioni di necessità che impongono il supplemento d'informativa deve essere valutata secondo gli ordinari canoni di significatività e rilevanza dell'informazione, tenendo conto che, per gli argomenti sopra esposti, l'applicazione delle condizioni di mercato rappresenta fattore decisivo.

Se valutata rispetto agli schemi indicati dai principi contabili (Principio Contabile OIC 12), l'informativa resa evidenzia i propri limiti, risultando, rispetto a questa:

- solo generica, per quanto attiene la descrizione della tipologia dei rapporti;
- estremamente sintetica, per ciò che attiene gli aspetti quantitativi.

5. Bilancio consolidato

5.1. Considerazioni preliminari

Le disposizioni di legge che regolano il bilancio consolidato sono contenute nel D.Lgs. 09/04/1991, n. 127, artt. 25 – 44. Tra questi l'art. 35 prevede che il consolidato sia regolato dagli stessi criteri di valutazione utilizzati dalla consolidante per la formazione del proprio bilancio di esercizio, salva la possibilità di deroga – della quale la consolidante non si è avvalsa –; il bilancio consolidato in questione è quindi soggetto, tra le altre, anche alle norme di legge di cui all'art. 2426 C.c..

I principi contabili dedicano al consolidato specifica trattazione mediante il principio contabile OIC 17 – Bilancio consolidato (doc. 19). Inoltre, per le stesse ragioni sopra esposte con riferimento al contesto normativo, si applicano al consolidato anche gli altri principi contabili nazionali.

5.2. Costi di sviluppo, ricerca, pubblicità

5.2.1. Informativa prescritta dalla legge e dai principi contabili

Gli obblighi d'informativa posti dalla legge in relazione ai costi di ricerca, sviluppo, pubblicità hanno carattere specifico ed interessano sia la nota integrativa che la relazione sulla gestione.

Per la nota integrativa l'art. 38, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 127/1991 impone letteralmente quanto segue:

D. Lgs. 127/1991 – art. 38:

“1. La nota integrativa deve indicare oltre a quanto stabilito da altre disposizioni del presente decreto:

...

d) la composizione delle voci <<costi di impianto e ampliamento>> e <<costi di ricerca, sviluppo, pubblicità>>.”

Per la relazione sulla gestione, il successivo art. 40, comma 2, lettera a) – applicabile nel testo previgente la novella del D. Lgs. 02/02/2007, n. 32 (peraltro sul punto ininfluenti) – impone letteralmente quanto segue:

D. Lgs. 127/1991 – art. 40:

“2. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

a) le attività di ricerca e sviluppo;”

Quanto ai principi contabili, si riferiscono alla fattispecie sia il principio OIC 17 – Bilancio consolidato, che il principio applicativo OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali (doc. 20).

5.2.2. Informativa contenuta nel bilancio consolidato e nella relazione sulla gestione

▪ Informazioni contenute nella nota integrativa (doc. 10):

- Nessun commento

I valori dei saldi iniziali e finali della voce e dei movimenti intervenuti nell'esercizio sono riportati nella tabella “MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI – voce costi di ricerca, sviluppo, pubblicità (cfr. doc. 10 – pag. 74)

▪ Informazioni contenute nella relazione sulla gestione (doc. 11):

- Pag. 3:

“Non sono state svolte nel [REDACTED] attività di ricerca e sviluppo *tranne quelle connesse con l'ordinaria attività di ottimizzazione del ciclo di produzione.*”

5.2.3. Informativa resa in assemblea

Dal verbale di assemblea non risulta che il punto abbia formato oggetto di domande o di informativa spontanea (cfr. doc. 14).

5.2.4. Tesi di parte

Parte attrice motiva la citazione sui seguenti argomenti:

- a. richiama i riferimenti legislativi e di prassi – rispettivamente art. 38, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 127/91 e P.C. OIC 17 – quindi evidenzia l'assenza di commenti nella nota integrativa e da ciò ricava la non correttezza del bilancio consolidato (cfr. atto di citazione – pag. [REDACTED]);

Nella comparsa di costituzione parte convenuta ribatte:

- b. evidenziando lo scarso valore della voce ([REDACTED]) e comunque la sua indicazione nel [REDACTED]

-
- prospetto relativo alla movimentazione delle immobilizzazioni immateriali (cfr. comparsa – pag. 36);
- c. richiamando le argomentazioni già svolte rispetto al rapporto tra ampiezza dell'informativa e rilevanza della voce – ripreso anche dal principio OIC 17 nella parte in cui collega il grado di analiticità dell'informativa alla significatività della voci in questione – ed affermate da giurisprudenza di legittimità e di merito citata (cfr. comparsa – pag. 37);
 - d. concludendo per la piena sufficienza dell'informativa resa, stante l'assoluta irrilevanza degli importi in questione, come testimoniata anche dalle incidenze pressoché nulle sugli altri valori di bilancio (cfr. comparsa – pag. 37);
 - e. descrivendo la natura dei costi sostenuti nell'esercizio ed indicando la società del gruppo cui fanno capo, ed affermando, a seguito di ciò, che in effetti sussistevano tutti i presupposti di legge per la loro capitalizzazione (cfr. comparsa – pag. 37);

Le memorie e le comparse conclusionali, sostanzialmente, non conferiscono altri argomenti.

Nel corso della CTU, durante la riunione tenutasi sull'argomento, i CT di parte convenuta hanno rimarcato l'irrilevanza della voce.

5.2.5. Parere del CTU

Le norme di legge vigenti all'epoca di formazione del bilancio consolidato oggetto di causa, prevedevano, sul punto in esame, obblighi di informativa specifica sia per la relazione sulla gestione che per la nota integrativa.

Più precisamente, le informazioni da indicare nella relazione sulla gestione interessano non già *"i costi"*, ma le *"attività"* di ricerca e sviluppo. Il tenore letterale del quesito, rende quindi superfluo l'esame della relazione sulla gestione. Si precisa comunque che il documento contiene l'informativa prescritta.

Quanto alla nota integrativa, l'obbligo:

- ha carattere specifico, perché è posto direttamente dalla norma e non riviene dall'applicazione di un principio generale quale è quello dell'art. 2423, III comma, C.c.;
- non è condizionato;
- prescrive l'indicazione della composizione della voce.

In aggiunta a quelle prescritte per legge, il principio contabile applicativo OIC 24 prevede di indicare nella nota integrativa anche le motivazioni che attribuiscono a tali voci il carattere di pluriennialità (cfr. doc. 20, pag. 39)

Dall'esame dei documenti, risulta che le informazioni inserite nella nota integrativa in ordine ai costi di ricerca sviluppo, pubblicità riguardano invece esclusivamente gli aspetti quantitativi – consistenze, incrementi e decrementi – e rivengono dal prospetto di movimentazione delle immobilizzazioni immateriali.



Va però dato adeguato risalto anche agli aspetti riguardanti la rilevanza. Infatti, sebbene le difformità si pongano rispetto a prescrizioni di legge di carattere specifico, l'incidenza della voce è effettivamente contenuta entro limiti tali da rendere l'informativa correlata di scarsissimo significato.

Come risulta dal prospetto allegato – al quale si rimanda per il dettaglio (cfr. tabella 1) – l'incidenza degli elementi collegati alla voce in contestazione sulle voci e sugli aggregati contabili di riferimento oscilla da un minimo di 0,016% ad un massimo di 0,246%, con un valore medio di poco superiore all'un per mille – esattamente 0,113% – (cfr. Tabella 1).

In sintesi:

Le contestazioni mosse sul punto attengono la carenza di contenuto dell'informativa del bilancio consolidato.

Interessano solamente la nota integrativa, posto che, nella relazione sulla gestione, ricerca e sviluppo assumono rilevanza sotto il diverso profilo delle "attività" svolte e non dei "costi" sostenuti, che sono invece indicati nel quesito.

L'informativa da inserire nella nota integrativa è imposta da un obbligo di legge specifico – art. 40, comma 1, lettera d), D. Lgs. 127/1991 – e consiste nell'indicazione della composizione della voce.

L'informativa contenuta nella nota integrativa del bilancio consolidato per cui è causa riguarda soltanto la consistenza della voce, senza alcun commento sulla sua composizione.

La consistenza della voce è così contenuta, sia in valore assoluto (meno di 40.000 euro), sia in termini relativi (0,113%), da risultare pressoché irrilevante sul piano quantitativo e da rendere l'informativa correlata di scarso significato.

5.3. Avviamento

5.3.1. Informativa prescritta dalla legge e dai principi contabili

Gli obblighi d'informativa posti dalla legge in relazione all'avviamento hanno carattere specifico ed interessano la sola nota integrativa, in relazione alla quale l'art. 2426, I comma, numero 6), C.c. – applicabile al bilancio consolidato per le ragioni già indicate (cfr. paragrafo 5.1.) – prescrive letteralmente quanto segue:

art. 2426, comma I, n. 6), C.c.:

"6) L'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni.

È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la

durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa."

I principi contabili affrontano il tema nel principio OIC 17 – Bilancio consolidato – che si occupa anche dell'avviamento da allocazione di differenze da consolidamento, tematica specifica del consolidato – (doc. 19), e nel il principio applicativo OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali (doc. 20).

Si ritiene utile riportare di seguito quanto prescritto dal principio OIC 24 in tema di ammortamento del valore di avviamento e della correlata informativa da inserire nella nota integrativa (cfr. doc. 20, pag. 34):

"E. Valutazione della vita utile ed ammortamento

L'ammortamento deve avvenire sistematicamente, preferibilmente per quote costanti, per un periodo non superiore ai cinque anni. Sono tuttavia consentiti periodi di maggiore durata, che comunque non deve superare i venti anni, qualora sia ragionevole supporre, in virtù dell'analisi più sopra accennata che la vita utile dell'avviamento sia senz'altro superiore ai cinque anni. Le condizioni che possono giustificare l'adozione di un periodo superiore ai cinque anni per l'ammortamento dell'avviamento, debbono essere specifiche e ricollegabili direttamente alla realtà e tipologia dell'impresa cui l'avviamento si riferisce (ad esempio, imprese la cui attività necessita di lunghi periodi di tempo per essere portata a regime, ovvero imprese i cui cicli operativi siano di lungo periodo, come anche imprese operanti in settori in cui non si prevedano rapidi o improvvisi mutamenti tecnologici o produttivi e che — quindi — si assuma possano conservare per lungo tempo le posizioni di vantaggio da esse acquisite sul mercato).

In questo caso dovranno essere illustrate espressamente nella nota integrativa le ragioni specifiche che hanno indotto all'adozione di un periodo di ammortamento eccedente il limite di cinque anni.

5.3.2. Informativa contenuta nel bilancio consolidato e nella relazione sulla gestione

▪ Informazioni contenute nella nota integrativa (doc. 10):

- **Pag. 13 (informativa specifica)**

'IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

...

L'avviamento iscritto in bilancio è riferito a rami d'azienda e all'allocazione di differenze da consolidamento di partecipazioni acquisite dal Gruppo e viene sistematicamente ammortizzato in dieci anni. Per tale posta si è adottato un piano di ammortamento di durata superiore a cinque anni, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2426, n. 6 c.c., in quanto si prevede, con ragionevole certezza che la durata per l'utilizzazione di questo attivo sia non inferiore a 10 anni.

L'incremento nell'esercizio della voce Avviamento è costituito quasi integralmente da importi corrisposti a tale titolo in sede di acquisizione di rami d'azienda effettuate dalle società del Gruppo.

...

Le immobilizzazioni immateriali hanno subito una riduzione di valore soltanto per effetto degli ammortamenti calcolati a quote costanti sul costo storico dei singoli beni non essendo intervenuti eventi che alla data di chiusura dell'esercizio possano far ritenere durevolmente ridotto il loro valore.

Gli ammortamenti sono stati determinati per tener conto del concorso di tali *beni all'attività dell'impresa*, del loro deperimento economico nonché della loro capacità di concorrere alla futura produzione di risultati economici e della *loro prevedibile vita utile*"

- **Informazioni contenute nella relazione sulla gestione (doc. 11):**
 - Nessuna informazione

5.3.3. Informativa resa in assemblea

Dall'esame del verbale risulta che l'argomento ha formato oggetto di discussione in assemblea.

████████████████████ – in rappresentanza del socio ██████████ – ha infatti posto due domande specifiche, chiedendo chiarimenti sulla composizione della voce, sulle variazioni intervenute nell'esercizio e sull'ammortamento (cfr. doc. 14, pagg. 27 e 28).

Le risposte forniscono chiarimenti diretti riguardo l'ammortamento – in parte – e la composizione della voce ed i movimenti dell'esercizio, mentre rimandano ai bilanci di esercizio delle società consolidate per informazioni di dettaglio sulle acquisizioni di rami aziendali (cfr. doc. 14, pag. 31).

5.3.4. Tesi di parte

Parte attrice motiva la citazione sui seguenti argomenti (cfr. atto di citazione pagg. 21 – 23):

- a. richiamando le prescrizioni dell'art. 2426 C.c., che subordinano la possibilità di superamento del limite quinquennale ad un duplice ordine di condizioni, tutte necessarie, e precisamente che:
 - la durata dell'attivo (che individua il limite massimo periodo di ammortamento) sia superiore al quinquennio,
 - le relative motivazioni siano adeguatamente illustrate nella nota integrativa;
- b. evidenziato che la norma è rafforzata dai principi contabili, ed in particolare dal principio OIC 24, che, sul tema, impone di evidenziare in nota integrativa anche gli elementi specifici su cui

poggia la previsione di una vita utile residua superiore alla durata del periodo convenzionale;

- c. nella nota integrativa del bilancio consolidato le suddette motivazioni, invece, non sono esplicitate, ma solo indicate in termini tautologici ed autoreferenziali;

Nella comparsa di costituzione e risposta (pagg. 38 – 44) parte convenuta replica:

- d. ribadendo quanto argomentato in tema di obbligo di legge di dare informazioni solo ove necessarie in ragione della rilevanza economica e patrimoniale delle stesse e del carattere non vincolante dei principi contabili;
- e. affermando la sussistenza dei presupposti per la deroga al periodo convenzionale di ammortamento dell'avviamento e dunque la correttezza, sia della valutazione della voce, che dell'informativa resa sul punto;
- f. a tale ultimo riguardo, pone a confronto il comportamento tenuto dalla società [redacted] con quello di altre società operanti nel settore – ed in primo luogo delle società appartenenti al gruppo cui fa capo l'attrice –, tanto in termini di durata del periodo di ammortamento, quanto in relazione all'informativa di supporto riportata nella nota integrativa, evidenziando in particolare che, su entrambi i piani, sono stati tenuti comportamenti quantomeno in linea con quelli comunemente praticati nel settore;

Parte attrice replica a sua volta con memoria depositata il [redacted] (pagg. 21 – 22) evidenziando:

- g. l'irrilevanza dei riferimenti alla "prassi" del settore, stante la presenza di specifico obbligo di legge che ribadisce non essere stato rispettato per difetto di informativa sulle motivazioni

Nel corso della CTU non sono emersi sul punto ulteriori argomenti oltre a quelli sopra riportati.

5.3.5. Parere del CTU

Rispetto alle altre contestazioni, quella in esame presenta alcuni tratti distintivi che meritano di essere affrontati in via preliminare.

In primo luogo risalta la diversa collocazione della norma di riferimento, inserita nell'art. 2426 C.c. che, come noto, definisce i criteri di valutazione delle voci di bilancio.

A differenza di quanto avviene nelle altre ipotesi, in questo caso la prescrizione sull'informativa si pone pertanto in stretta relazione col criterio di valutazione. Il collegamento ha carattere non solo sistematico, ma anche oggettivo e funzionale, dato che le informazioni prescritte riguardano le motivazioni poste a fondamento della deroga (alla valutazione canonica).

La presenza di tale diverso e particolare rapporto tra contenuto dell'informativa e criterio di valutazione pone una serie di questioni, tra le quali quella di maggiore rilevanza riguarda gli aspetti patologici, ed in particolare se le conseguenze di eventuali carenze

di informativa integrino solamente il difetto di chiarezza o invece investano anche altri aspetti di carattere più sostanziale.

Tali aspetti, qui segnalati per completezza di trattazione, si ritiene abbiano carattere interpretativo, e pertanto non verranno affrontati.

Le norme di legge vigenti all'epoca di formazione del bilancio consolidato oggetto di causa prevedevano, sul punto in esame, obblighi di informativa specifica solamente per la nota integrativa.

Ciò posto, va in primo luogo analizzata l'informativa concretamente resa sul punto per chiarirne l'effettiva portata.

Il commento specifico della voce riportato nella nota integrativa del consolidato ha il seguente letterale tenore:

“L'avviamento iscritto in bilancio è riferito a rami d'azienda e all'allocazione di differenze da consolidamento di partecipazioni acquisite dal Gruppo e viene sistematicamente ammortizzato in dieci anni. Per tale posta si è adottato un piano di ammortamento di durata superiore a cinque anni, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2426, n. 6 c.c., in quanto si prevede, con ragionevole certezza che la durata per l'utilizzazione di questo attivo sia non inferiore a 10 anni.”

La formulazione adottata enuncia la sussistenza della condizione sostanziale per la deroga, e cioè la presenza di una vita utile stimata di durata superiore al quinquennio – periodo di ammortamento convenzionale – e non inferiore al decennio – periodo di ammortamento adottato (che quindi risulta di durata almeno pari alla vita utile, integrando così la condizione sostanziale necessaria per la deroga) –.

Riguardo l'enunciazione delle motivazioni, l'informativa è invece carente.

Il commento della voce, infatti, si limita a ricondurre la deroga alla sussistenza della condizione per la sua praticabilità, senza tuttavia giustificare le ragioni a fondamento di questa, e cioè le ragioni sulle quali poggia la previsione che l'avviamento abbia vita utile residua di durata almeno pari al periodo di ammortamento adottato (in deroga, appunto, a quello convenzionale).

Si ritiene, inoltre, che la carenza d'informativa non venga sanata dall'indicazione dei criteri utilizzati per lo stanziamento degli ammortamenti riferiti alla categoria delle immobilizzazioni immateriali, contenuta nella medesima sezione della nota integrativa (cfr. paragrafo 5.3.2. – pag 26). Ciò anche in considerazione di quanto prescritto dai principi contabili, che sul punto richiedono informazioni di carattere specifico (cfr. OIC 24, paragrafo 5.3.1. – pag. 26).

Come evidenziato nello specifico paragrafo (cfr. paragrafo 5.3.4. – pag. 28), parte convenuta poggia le proprie tesi difensive anche su riferimenti comparativi con i bilanci di altri soggetti operanti nel settore.

Si tratta dei bilanci di nove soggetti – principali gruppi e società operanti nel settore – dei quali, nella comparsa di costituzione (cfr.

comparsa di costituzione, pagg. 40 – 42), parte convenuta, attraverso due specifiche tabelle, sintetizza i seguenti elementi:

- valori di avviamento iscritti all'attivo e durate dei rispettivi piani di ammortamento o le aliquote di ammortamento equivalenti;
- commenti di nota integrativa riferiti alla voce.

Sul punto si fa anzitutto presente quanto segue

- le informazioni contenute nelle tabelle sono state raffrontate con i documenti allegati (allegato n. 14 alla comparsa) senza riscontrare difformità;
- la comparazione con i tre bilanci redatti in base ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) risulta non significativa per le sostanziali differenze che intercorrono tra il suddetto contesto – nel quale non si prevede ammortamento del valore di avviamento – e quello dei principi contabili nazionali;
- l'utilizzo, ai fini comparativi, di alcuni bilanci di esercizio non compromette la significatività del confronto, quantomeno per ciò che attiene gli aspetti di connotazione sostanziale – legati cioè alla definizione del periodo di ammortamento –, stante l'identità dei criteri di valutazione applicabili;

Ciò posto, per quanto concerne la durata del periodo di ammortamento, la comparazione con i sei bilanci omogenei evidenzia che tutti i soggetti si sono avvalsi della deroga, adottando un periodo di ammortamento sempre superiore a cinque anni. In particolare, nei casi in cui è precisata o calcolabile (quattro su sei), la durata dell'ammortamento è pari (10 anni) o addirittura ampiamente superiore (18 anni) a quella assunta nel consolidato in questione.

Il prolungamento del periodo di ammortamento, non solo oltre il limite convenzionale, ma anche oltre il decennio, è dunque pratica che, nel settore di appartenenza, è diffusa a tal punto da risultare pressoché sistematica.

La circostanza è indubbiamente rilevante per ciò che attiene le implicazioni più delicate della questione in discussione, e cioè quelle di carattere sostanziale.

La conformità rispetto alla pratica di settore, infatti, suffraga concretamente la correttezza della valutazione effettuata nel consolidato, essendo, tra l'altro, l'approccio settoriale, avvalorato espressamente anche dai principi contabili relativi all'aspetto OIC 24 (cfr. paragrafo 5.3.1. – pag. 26).

Ben più scarso o addirittura nullo è invece l'effetto che la comparazione esplica rispetto al contenuto dell'informativa. In questo caso, infatti, data la diversa connotazione dei due attributi in indagine – correttezza della valutazione, nel caso precedente – chiarezza dell'informazione in questo – le pratiche di settore non hanno alcuna rilevanza.

L'omogeneità del campione di raffronto perde quindi ogni valore inferenziale, facendo così risaltare il limitatissimo numero di soggetti che compongono il campione che perciò appare non significativo.

Viene così a mancare anche la valenza ai fini statistici, per quanto questa possa valere.

Gli aspetti attinenti la rilevanza e significatività della voce non vengono affrontati perché ritenuti assorbiti dalle altre questioni e perché non utilizzati dalle parti. Sul punto si rimanda eventualmente ai dati di incidenza riportati nel prospetto allegato (tabella 1).

In sintesi:

Le contestazioni mosse sul punto attengono la carenza di contenuto dell'informativa del bilancio consolidato ed interessano la sola nota integrativa.

L'obbligo di informativa ha carattere specifico, è posto dall'art. 2426, comma 1, C.c. ed è collegato al relativo criterio di valutazione che regola l'iscrizione in bilancio del valore di avviamento ed in particolare il suo ammortamento. La circostanza pone questioni che sono state segnalate senza però essere affrontate perché ritenute di carattere interpretativo.

L'informativa contenuta nella nota integrativa del bilancio consolidato per cui è causa non corrisponde a quella prescritta, perché non esplicita le motivazioni che giustifichino la deroga al periodo convenzionale di ammortamento, intendendosi per tali le ragioni sulle quali poggia la previsione che l'avviamento abbia vita utile residua di durata almeno pari al periodo di ammortamento adottato.

Il confronto con i bilanci di altri soggetti operanti nel settore evidenzia una sostanziale omogeneità di comportamento riguardo alla durata del periodo di ammortamento ed anche al contenuto dell'informativa di bilancio. La riscontrata conformità alla pratica di settore è elemento significativo ai fini del giudizio sulla correttezza delle valutazioni operate, mentre è di scarsa valenza per quanto attiene la chiarezza dell'informazione.

6. Conclusioni

Le questioni oggetto di causa sono tutte sostanzialmente attinenti il contenuto dell'informativa inserita nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella collegata relazione sulla gestione, nonché nella nota integrativa del bilancio consolidato.

Le conclusioni raggiunte per ciascuna delle quattro voci oggetto di contestazione sono prima motivate e quindi sinteticamente esposte negli altrettanti paragrafi di seguito indicati, ai quali si rimanda:

- Opzione per il consolidato fiscale paragrafo 4.1.6. pag. 15
- Rapporti con società controllate e collegate paragrafo 4.2.5. pag. 22
- Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità paragrafo 5.2.5. pag. 24
- Avviamento paragrafo 5.3.5. pag. 32

Città di Castello, lì 


Paolo Sambuchi